# **COMUNE DI SOMMATINO**



(Città delle Zolfare)

# Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta



Piazza Vittoria, 5 – 93019 Sommatino (CL)
Tel. 0922 1649111 - PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
C.F.: 80002230854 P.IVA: 01132500859

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 181 DEL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO STRAORDINARIE E TEMPORANEE .

# ORDINANZA SINDACALE

n. 28 del 11-06-2020

**ORIGINALE** 

Registro Generale n. 38 del 11-06-2020

#### Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di salute pubblica;
- il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

## Visti:

- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 20 del 1 maggio 2020, inerente l'applicazione in Sicilia del DPCM 26 aprile 2020 nonché l'indicazione di modalità di svolgimento di talune attività lavorative;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e n. 22 del 02 giugno 2020;

**Preso atto** che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 181 stabilisce le seguenti misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio:

- esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile della conservazione dei dati: Cateno Brunetto

legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020;

- fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni o autorizzazioni, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale esonero è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo;

#### **Considerato che:**

- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate nell'ambito dei provvedimenti nazionali e regionali sopracitati fissano parametri che limitano la possibilità di utilizzo degli spazi interni dei locali di pubblico esercizio;
- è fondamentale garantire le misure necessarie per il contrasto alla diffusione del virus attraverso il distanziamento sociale, anche mediante la possibilità di occupare gli spazi pubblici esterni al locale e mitigare il rischio derivante dall'utilizzo di aree chiuse e confinate;
- la volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare tutti gli strumenti ritenuti utili ad assicurare la tutela della salute pubblica e a sostenere il settore della ristorazione che ha subito notevoli disagi per effetto delle misure di contenimento del contagio;

**Vista** la nota di cui al Prot. n. 5535 del 07-05-2020 di questo Ente, con la quale il "Comitato spontaneo esercenti" ha manifestato le proprie richieste all'Ente;

**Vista** la disciplina comunale per l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico con dehors approvata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 23-12-2010;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267; Visto l'O.R.EE.LL.; Visto lo Statuto comunale;

#### **ORDINA**

Per i motivi sopra esposti in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile della conservazione dei dati:

- Per la collocazione di dehors costituiti da tavoli, sedie, arredi, pedane, arredo verde, etc., occorrerà inviare una comunicazione telematica all'ufficio SUAP (protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it) secondo il modello pubblicato sul sito del Comune di Sommatino, senza bollo, con la quale si informa l'Ente della volontà di occupare il marciapiede o la sede stradale, allegando una planimetria quotata rilasciata da un tecnico abilitato con la superficie occupata, il posizionamento di tavoli, sedie, pedane e delimitazioni con la dimostrazione del distanziamento di un metro tra le sedute;
- Eventuali richieste di occupazione del suolo pubblico già pervenute all'ufficio SUAP saranno prese in considerazione se nell'istanza è già stata allegata la planimetria con i requisiti di cui sopra. Ai sensi dell'art. 181, commi 1, 2 e 3 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 è disposta l'esenzione dal pagamento della TOSAP e dell'imposta di bollo;
- Dovrà essere garantito, nel caso di occupazione di spazi pubblici antistanti due attività commerciali contigue, uno spazio libero di 1,50 metri per il passaggio dei pedoni;
- Dovrà essere sempre garantita l'accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico ai pedoni e alle persone con disabilità;
- Tutti gli arredi sopracitati devono costituire un insieme armonico, per garantire un'immagine omogenea e di qualità del contesto e consona all'ambiente complessivo in cui si collocano;
- L'occupazione di parti di sedi stradali o la chiusura delle sedi stradali sarà favorita qualora sia possibile individuare un percorso che non pregiudichi la circolazione stradale, attraverso la istituzione e realizzazione di "micropedonalizzazioni" (aree ove risulta vietata la sosta ed il transito veicolare anche per periodi di tempo limitato);
- L'occupazione dovrà terminare alle ore 24:00, nelle giornate dalla domenica al lunedì, e alle ore 01:00 del giorno successivo, nelle giornate di venerdì e sabato, rimuovendo interamente tutti gli elementi che costituiscono il dehors straordinario, lasciando libero lo spazio pubblico occupato e ripulendo da eventuali rifiuti;

La presente disciplina, data l'assoluta eccezionalità della situazione e al fine di garantire misure a sostegno di altri operatori economici, è estesa alle attività commerciali e artigianali di prodotti alimentari (come gelaterie, pasticcerie, gastronomie ed esercizi similari) autorizzate al consumo sul posto, fermo restando l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

La presente ordinanza ha validità fino al 31 ottobre 2020.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sommatino;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune:

#### Notificata a:

- P.O. n. 5 Area Polizia Municipale;
- P.O. n. 4 Area Tecnica;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile della conservazione dei dati:

•	Stazione	dei	Carabinieri	di	Sommatino;
---	----------	-----	-------------	----	------------

• Prefettura di Caltanissetta.

II SINDACO
Dott.Ssa Elisa Carbone
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile della conservazione dei dati: